

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO-
ROMA**

Sezione Seconda Bis – n.r.g. 8389/2021

Secondo atto di motivi aggiunti

per

Ambiente Guidonia s.r.l. (c.f. e p.iva 1131741008), con sede in Roma, Via del Poggio Fiorito n. 63, in persona dell'amministratore Unico e legale rappresentante Giovanni Bernardini, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Avilio Presutti (c.f. PRSvla61A15H501E; fax: 06-68192288; p.e.c.: aviliopresutti@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza di San Salvatore in Lauro n. 10

contro

Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore;

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'annullamento

della nota della Città Metropolitana di Roma Capitale prot. CMRC-2021-0122116 del 11 agosto 2021 avente ad oggetto “*Ordinanza.Registro n. 190*”; del verbale di sopralluogo prot. 92204 del 8 ottobre 2021 a firma del Dirigente dell'Area VI llpp, manutenzioni, ambiente e attività estrattive, del Comune di Guidonia Montecelio; nonché di ogni altro atto comunque collegato, connesso o conseguente.

*

1. Per mero tuziorismo difensivo, si impugnano la nota della Città Metropolitana di Roma Capitale prot. CMRC-2021-0122116 del 11 agosto 2021 con la quale l'ente provinciale ha deciso di dare esecuzione alla gravata Ordinanza del Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio n.

190 del 4 agosto 2021 che, prendendo a pretesto l'illecito abbandono di rifiuti da parte di ignoti sui bordi della strada provinciale di accesso al TMB (S.P. 17/a2), ha disposto la sproporzionata **chiusura dell'arteria stradale e l'interdizione al traffico veicolare** dell'intero tratto, ricadente nel territorio comunale, della stessa via dell'Inviolata (S.P.17/a2), con ciò di fatto impedendosi l'esercizio dello stesso TMB, e il verbale di sopralluogo del 8 ottobre 2021 a firma del Dirigente dell'Area VI llpp, manutenzioni, ambiente e attività estrattive, del Comune di Guidonia Montecelio.

*

2. Trattasi di atti illegittimi dei quali si domanda l'annullamento per i seguenti motivi in

diritto

I

Illegittimità derivata.

1. Quali atti meramente esecutivi dell'anzidetta ordinanza sindacale e comunque meramente replicativi del contenuto di essa, la nota della città della Città Metropolitana di Roma Capitale prot. CMRC-2021-0122116 del 11 agosto 2021 e il verbale di sopralluogo sono viziati per illegittimità derivata e, quindi, per i medesimi vizi denunciati in sede di ricorso introduttivo e che di seguito di trascrivono:

“I

Illogicità ed incongruenza – Violazione del principio di proporzionalità – Violazione dell'AIA C1869 – Sviamento – Violazione e falsa applicazione del TUEL – Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006- Contraddittorietà – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del Codice della Strada – Illegittimo carattere permanente del provvedimento.

1. L'ordinanza sindacale risulta illogica, violativa del principio di proporzionalità e comunque lesiva dell'ALA C1869 nella parte in cui essa pretende di curare l'abbandono illecito di rifiuti con la (sproporzionata misura della) chiusura della strada nonché nella parte in cui essa, senza che sussista (o sia stata resa) una plausibile motivazione, non menziona, tra i soggetti che continuano ad essere autorizzati ad utilizzare la strada provinciale 17/a2, i mezzi adibiti all'ordinario trasporto dei rifiuti ai fini del relativo trattamento nell'impianto TMB di proprietà della ricorrente. Quest'ultima, essendo titolare di un'attività di interesse pubblico (cfr. art. 15, comma 8, della L.R. 27/98) legittimamente esercitata in forza di validi provvedimenti amministrativi regionali, ha viceversa il diritto (garantito anche dal diritto alla libera circolazione e dall'art. 41 Cost.) di accedere al proprio impianto non soltanto, come singolarmente prescrive il provvedimento impugnato, per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ma prima ancora per l'ordinario esercizio dell'impresa. E pare addirittura ovvio che un tale diritto (se non si vuol incorrere in illogicità e violazione del principio di proporzionalità delle misure che comportano il sacrificio dei privati) non può essere conciliato o soltanto limitato per far rimuovere rifiuti illecitamente abbandonati da terzi sui bordi della strada.

Non è inutile ricordare che, dato il carattere essenziale del servizio fornito dal TMB, la giurisprudenza (richiamando l'art. 242, commi 9 e 10 D.Lgs. n. 152/2006) non ha mancato di sottolineare che persino la presenza di attività di messa in sicurezza nel sito deve essere organizzata in maniera tale da non impedire l'esercizio delle attività dirette al trattamento dei rifiuti (TAR Lazio, 27 giugno 2016, n. 7399). Ed è evidente che la messa in sicurezza e/o la bonifica di un sito è attività un miliardo di volte più complessa e delicata della semplice rimozione di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada di accesso a quel sito. Ergo, se l'impianto non deve chiudere in presenza di operazioni di bonifica che lo riguardino, a fortiori esso non può esser costretto a restare inattivo per consentire che la strada pubblica attraverso la quale vi si accede venga liberata da rifiuti illecitamente abbandonati al suo ciglio.

Di qui, sotto un primo profilo, la palese illegittimità dell'ordine di chiusura e del divieto di transito apposti dal Sindaco sulla strada provinciale s.p. 17/a2 che conduce all'impianto della ricorrente.

*

2. *D'altra parte, essendo pacifico che l'accesso dei mezzi destinati a conferire i rifiuti all'impianto non è la causa dell'illecito abbandono che il Sindaco vuole perseguire, è quanto meno lecito ritenere che la misura qui contestata rappresenti il classico caso di provvedimento illegittimo per distrazione del potere dal suo fine tipico.*

La sussistenza di tale vizio è confermata dal contesto nel quale il provvedimento si colloca. Come ricordato nella parte espositiva, infatti, il Sindaco ha recentemente dichiarato la sua ferma opposizione all'impianto TMB (nonostante che il Comune di Guidonia non si fosse opposto all'impianto nella sola competente sede, avendo in tale sede preteso soltanto la sottoscrizione di specifici accordi compensativi, cfr. TAR Lazio, 8493/2013, cit.) e coeva è la (abnorme) delibera di Giunta con la quale si ritirano i pareri favorevoli a suo tempo espressi e si chiede alla Regione l'annullamento in via di autotutela dell'AlA.

La circostanza, appunto, che la dichiarata ostilità nei confronti del TMB della ricorrente costituisca oggi oggetto di una vera e propria crociata dell'attuale Amministrazione comunale, unita ai vizi che inficiano il provvedere, conferma dunque lo svilimento: ancorché dettato dalla volontà di perseguire l'illecito abbandono di rifiuti ai margini della carreggiata, il provvedimento impugnato (nella parte in cui consente alla ricorrente di accedere al proprio impianto solo per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e non per l'ordinario esercizio della sua attività autorizzata), oltre a risultare viziato per contraddittorietà interna, soddisfa il desiderio (peraltro più volte dichiarato agli organi di stampa) di impedire le operazioni di conferimento.

*

3. *Il provvedimento impugnato risulta, d'altronde, illegittimo anche a prescindere dallo specifico contesto al quale esso si riferisce.*

Granitico è infatti l'insegnamento della Giustizia amministrativa in base al quale il potere innominato di ordinanza previsto dal TUEL non può essere utilizzato

in relazione a situazioni per le quali l'ordinamento appresti misure di tutela specifiche. Più in particolare, in presenza di ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti, secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3765 del 12.6.2009 è esclusa la possibilità di ricorrere allo strumento atipico e eccezionale costituito dall'ordinanza contingibile ed urgente, rientrando tali fattispecie espressamente nel campo di applicazione dell'art. 192 D.L. vo n. 152/2006 che, a fronte di situazioni di inquinamento ambientale, appresta uno specifico rimedio (Tar Campania, Sez. V, 11 maggio 2010, n. 3683, passata in giudicato).

Pacifico risulta dunque che, nella fattispecie considerata, l'unica misura consentita al Sindaco era quella (previa omessa istruttoria volta alla ricerca dei responsabili dell'illecito abbandono di rifiuti e previo omesso contraddittorio ex lege 241/90) di intimare al proprietario (id est, la Città metropolitana di Roma ed i proprietari delle aree confinanti con la S.p. 17/a2) la rimozione. Inibito, viceversa, risultava l'esercizio dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente previsti dal TUEL.

*

4. Evidente risulta inoltre la violazione degli artt. 5 e 6 del Codice della Strada.

Trattandosi infatti di strada di proprietà della Provincia di Roma, quest'ultima e non il Sindaco di Guidonia è il soggetto titolato a disciplinare la circolazione.

*

5. Palese risulta infine l'illegittimità del provvedimento impugnato per aver esso emesso una misura avente durata sostanzialmente illimitata mentre sin dal 1961 la Corte costituzionale ha precisato che le ordinanze contingibili ed urgenti possono avere durata essenzialmente temporanea (sent. 26).

*

6. In conclusione, evidente (sotto i molteplici profili indicati) risulta l'illegittimità dell'ordinanza sindacale impugnata.

E' peraltro opportuno ribadire che l'interesse prioritario della ricorrente consiste nella tutela del suo pieno ed incondizionato diritto ad accedere al proprio TMB anche per l'esercizio della sua attività ordinaria e non soltanto per operazioni di manutenzione.

Ciò è tanto vero che la stessa ricorrente, così come si è offerta di provvedere a proprie spese alla manutenzione della strada (nota 27 luglio 2020), non ha alcun problema a dichiararsi pronta (se autorizzata da chi di competenza) a provvedere essa stessa (pur non essendone neppure lontanamente responsabile) alla rimozione dei rifiuti in questione”.

*

2. Di qui (parimenti) l'illegittimità degli atti indicati in epigrafe.

P.T.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, in accoglimento del presente secondo atto di motivi aggiunti, voglia annullare gli atti indicati in epigrafe. Con favore di spese. Il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 650.

Avv. Avilio Presutti